

## ART. 1

### ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. E' istituita la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilabili, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. La sua applicazione è disciplinata oltre che dalle norme citate, dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento all'art. 7 del "Decreto Ronchi" (D.Lgs. 22/97), nonché ai regolamenti comunali attinenti il servizio di smaltimento e di igiene urbana.

## ART. 2

### SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. La raccolta dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, ed è svolta dal comune in regime di privativa su tutto il proprio territorio.

Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per tutti gli aspetti che rilevano l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani si fa riferimento al presente regolamento.

## ART. 3

### SOGGETTI PASSIVI

1. Il titolo dell'occupazione o della detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e comunque dalla conduzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

Per gli alloggi affittati in modo saltuario ed occasionale, la tassa rifiuti è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

2

## ART. 4

### CESSAZIONE E VARIAZIONI

1. Fermo restando il principio stabilito dall'art. 64 comma 3 del D.Lgs. 507/93, non costituisce denuncia di cessazione la richiesta di variazione anagrafica del contribuente. Lo stesso principio vale per la denuncia di variazione che comporta un minor ammontare della tassa.

## ART. 5

### TARIFFE

1. La giunta comunale delibera entro il termine di approvazione del bilancio di previsione le tariffe della Tassa Rifiuti da applicarsi per l'anno di riferimento.

2. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe per l'anno in corso.

## ART. 6

### DEFINIZIONI

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa, sono definite le seguenti

grandezze:

a) Coefficiente di produttività specifica:

per coefficiente di produttività specifica  $qn$  si intende la produzione media dei rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/mq. anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche qualitative – quantitative dei rifiuti prodotti.

b) Coefficiente medio di produttività specifica:

per coefficiente medio di produttività specifica  $qm$  si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.

3

c) Indice di produttività specifica:

per indice di produttività specifica  $In$  proprio delle attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche qualitative – quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica.

d) Costo convenzionale  $C$  del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani:

per costo convenzionale del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.

e) Tariffa media convenzionale :

per tariffa media convenzionale  $Tm$  si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale :  $St$  dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula :  $Tm = C/St$ .

f) Coefficiente di qualità:

per coefficiente di qualità  $K$  si intende un coefficiente moltiplicatore  $K$  rappresentato da un numero puro compreso tra (0,8 ed 1,2), da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto ( peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media ecc. ) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

2. Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente  $K$ , si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento – nelle sue fasi di raccolta , trasporto, smaltimento definitivo – del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

4

## ART. 7

### MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno decennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto del pubblico servizio.

2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal comune, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

a) quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio economico;

b) quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da Organi presso Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti Territoriali, o da altri enti o istituti pubblici di ricerca.

## ART. 8

### MODALITA' DI RIDEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. La formazione delle categorie ed eventuali sotto categorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria, interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

2. Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificatamente analizzate si applicano criteri di analogia.

3. Ciascuna delle  $n$ . classi di contribuenza così individuate, è caratterizzata:

a) da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica  $q_n$ , costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dai coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;

b) da un proprio valore dell'indice di produttività specifica  $In$  dato dal rapporto tra coefficiente di produttività specifica  $q_m$  e coefficiente medio di produttività specifica  $qm$ ;

c) da un proprio valore  $Kn$  del coefficiente di qualità  $K$ .

## ART. 9

### QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE

## DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Le tariffe unitarie, espresse in €/mq., per ciascuna del numero delle classi individuate, vengono determinate con la seguente formula :  $T_n = K_n \times I_n \times T_m$ .

2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:

- a) rideterminazione annuale della tariffa media  $T_m$ , sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;
- b) ridefinizione periodica, con frequenza almeno decennale, dei coefficienti ed indici quantitativi e di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art. 8 con eventuale conseguente ricomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;
- c) revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducono innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo , ovvero in seguito ad approfondimento delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

6

3. Sono stati assunti, come coefficienti di produttività specifica, quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta che confermano altri monitoraggi effettuati in contesti territoriali omogenei.

4. Sono pertanto determinate le seguenti categorie e sotto categorie e sono altresì determinate, per ciascuna di esse, le quantità presunte di rifiuti prodotti per unità di superficie imponibile:

1. Locali adibiti ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze

Kg. 6/mq/anno ;

1.1 per nuclei familiari costituiti da unica persona

Kg 4/ mq / anno

calcolato in ragione di 2/3 come stabilito dall'art. 11 del presente

Regolamento;

1.2 per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia

originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cadere l'alloggio in

locazione od in comodato , salvo accertamento da parte del Comune;

Kg 4/ mq / anno

calcolato in ragione di 2/3 come stabilito dall'art. 11 del presente

Regolamento;

1.3 per nuclei familiari che risiedano o dimorino per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale e che si trovino nelle circostanze di cui al

punto 1.2.

Kg 4/ mq / anno

calcolato in ragione di 2/3 come stabilito dall'art. 11 del presente

Regolamento;

1.4 per agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale

Kg 4,2 / mq / anno

calcolato in ragione del 70% come stabilito dall'art. 11 del presente

Regolamento;

1.10 per cantine, solai, box, tettoie

Kg 3/ mq / anno;

7

2 Locali ed aree adibiti ad uso associazioni sportive, culturali, politiche, sindacali, religiose, scuole private e pubbliche, palestre

Kg 4/ mq / anno;

3 Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive e commercio all'ingrosso in genere

Kg 5/ mq / anno;

4 Locali ed aree ad uso artigianale o industriale:

4.1 produzione, trasformazione e lavorazione di legname, sugheri e paglie in genere, materiali lapidei, cementizi, inerti e ceramiche in genere, e altri insediamenti artigianali o industriali non compresi nelle seguenti categorie;

Kg 7/ mq / anno;

4.2 produzione, trasformazione e lavorazione di metalli in genere, carta, cartone, materiale cellulosico, parrucchieri, barbieri, estetisti e simili

Kg 11/ mq / anno;

4.3 produzione, trasformazione e lavorazione di gomme e materie plastiche in genere, tessuti, fibre pelli in genere compreso operazioni di stampa; elettricisti, idraulici, elettrotecnici, elettrauto, tinteggiatori, stuccatori, imbianchini e tappezzieri

Kg 15/ mq / anno;

5 Locali ed aree adibiti ad esercizi pubblici o di vendita al dettaglio:

5.1 ortofrutticoli

Kg 59 / mq / anno;

5.2 mense, self-service, gastronomie, ristoranti, pizzerie, trattorie

Kg 39/ mq / anno;

5.3 pollerie, macellerie, salumerie, panifici, pasticcerie

Kg 22/ mq / anno;

5.4 bar, gelaterie, latterie, birrerie, altri negozi non compresi nelle precedenti sotto categorie

Kg 27/ mq / anno;

8

5.5 orefici, gioiellerie, orologiai, ottici e profumerie, pelliccerie, calzature, pelletterie, articoli sportivi, mobili, arredamenti e lampade, casalinghi, ferramenta, elettrodomestici, porcellane, ceramiche, altri negozi non alimentari non compresi nelle seguenti categorie

Kg 9/ mq / anno;

5.6 farmacie, erboristerie, articoli sanitari, abbigliamento, cucito, tessuti, tappeti, mercerie, negozi cappelli, colorifici, cornici, fai da te, foto-cine, dischi e strumenti musicali, cartolerie, edicole, copisterie, giocattoli, tabaccherie

Kg 13/ mq / anno;

5.7 fioristi

Kg 37/ mq / anno;

5.8 supermercati

Kg 33/ mq / anno;

6 Locali adibiti a servizi pubblici e privati:

6.1 uffici privati e studi professionali non medici e altri locali non compresi nelle seguenti categorie

Kg 7/ mq / anno;

6.2 banche ed assicurazioni, ambulatori medici, studi dentistici, radiologici ecc.

Kg 12/ mq / anno;

6.3 distributori di carburante

Kg 8/ mq / anno;

6.4 centri sportivi

Kg 5/ mq / anno;

6.5 cinematografi, teatri, mostre e gallerie d'arte

Kg 3/ mq / anno;

7 Alberghi, collegi, convitti, pensioni, sale giochi

Kg 6/mq /anno per la parte adibita a camere e servizi;

Kg 39/mq/anno per la parte adibita a ristorante, cucina e mensa;

Kg 27/mq/anno per la parte adibita a bar gelaterie ecc.;

8 Caserme

Kg 4/mq/ anno.

9

ART. 10

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. La misura tariffaria è determinata dalla Giunta Comunale in base alla tariffa, rapportata a giorno , della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, è maggiorata di un importo percentuale del 30%;

2. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di :

a) occupazioni per soste effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di

un'ora;

b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

#### ART. 11

##### TARIFFA PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. La tariffa viene ridotta, per particolari condizioni d'uso ai sensi dell'art. 66, terzo comma, del D.Lgs. 507/93, nella misura seguente:

a) di 1/3 per le abitazioni con unico occupante;

b) di 1/3 per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;

c) di 1/3 per i locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

d) di 1/3 per l'utente che, versando nelle circostanze di cui all'art. b), risiede o abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;

e) del 30% per gli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

10

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

3. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio di ogni anno il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione;

#### ART. 12

##### COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. Il metro quadrato è l'unità di misura delle superfici dei locali e delle aree tassabili.

2. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.

3. La superficie tassabile delle aree di cui all'art. 13 è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

4. Nel calcolo il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato.

#### ART. 13

## LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, salvo quelli indicati nel successivo art. 14.

2. Sono inoltre tassabili le aree scoperte attrezzate, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilati.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

11

4. I locali e le aree scoperte attrezzate che insistono in parte anche nel territorio di un comune limitrofo, sono assoggettati al tributo qualora il loro accesso dalla pubblica via si trovi nel territorio del Comune di Senago. La tassa verrà, in tal caso, determinata con riferimento a tutte le superfici, incluse quelle appartenenti al territorio dell'altro comune.

## ART. 14

### LOCALI ED AREE NON TASSABILI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente o da idonea documentazione.

2. Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura ( senza lavorazione ), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana ;  
b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte attrezzate che in locali; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi o comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;

d) unità immobiliari disabitate e prive di mobili e suppellettili o di utenze ( gas, acqua, luce ) ;

e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

12

## ART. 15

## ESCLUSIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per la destinazione, si formano, di regola rifiuti speciali, non assimilati agli urbani a norma dell'art. 21 comma 2 lett. g) del D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi) e rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. Sono tassabili, invece, le superfici produttive dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani indicati nell'allegata tabella "B" che fa parte integrante del regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti.

3. Per le attività di seguito elencate ( esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi ) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossico/nocivi:

### ATTIVITA' :

TIPOGRAFIE 40%

FALEGNAMERIE 20%

AUTO CARROZZERIE 50%

AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI 30%

GOMMISTI 20%

AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO 30%

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 30%

LAVANDERIE E TINTORIE 40%

VERNICIATURA- GALVOTECNICA- FONDERIE 50%

OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA 40%

AMBULATORI E MEDICI DENTISTI 20%

per le attività non comprese nel suddetto elenco viene applicata la riduzione del 30%.

13

## ART. 16

### CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, da deliberarsi , nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del D.Lgs. 507/93, si applicano le seguenti categorie, esse pure per altro determinate con riferimenti e principi di omogenea produttività di rifiuti, previste dal presente regolamento:

1. Locali adibiti ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze;

1.1 per nuclei familiari costituiti da unica persona;

1.2 per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata

nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione od in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;

1.3 per nuclei familiari che risiedano o dimorino per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale e che dichiarino espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione od in comodato;

1.4 per agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale;

1.10 per cantine, solai, box, tettoie;

2. Locali ed aree occupati da associazioni sportive, culturali, politiche, sindacali, religiose, scuole private e pubbliche, palestre.

3. Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive e commercio all'ingrosso in genere.

4. Locali ed aree ad uso artigianale o industriale:

4.1 produzione, trasformazione e lavorazione di legname, sugheri e paglie in genere, materiali lapidei, cementizi, inerti e ceramiche in genere, e altri insediamenti artigianali o industriali non compresi nelle seguenti categorie;

14

4.2 produzione, trasformazione e lavorazione di metalli in genere, carta, cartone, materiale cellulosico, parrucchieri, barbieri, estetisti e simili;

4.3 produzione, trasformazione e lavorazione di gomme e materie plastiche in genere, tessuti, fibre pelli in genere compreso operazioni di stampa; elettricisti, idraulici, elettrotecnici, elettrauto, tinteggiatori, stuccatori, imbianchini e tappezzieri;

5. Locali ed aree adibiti ad esercizi pubblici o di vendita al dettaglio:

5.1 ortofrutticoli;

5.2 mense, self-service, gastronomie, ristoranti, pizzerie, trattorie;

5.3 pollerie, macellerie, salumerie, panifici, pasticcerie;

5.4 bar, gelaterie, latterie, birrerie ed altri negozi non compresi nelle precedenti sotto categorie;

5.5 orefici, gioiellerie, orologiai, ottici e profumerie, pelliccerie, calzature, pelletterie, articoli sportivi, mobili, arredamenti e lampade, casalinghi, ferramenta, elettrodomestici, porcellane, ceramiche ed altri negozi non alimentari non compresi nella presente e nelle seguenti categorie;

5.6 farmacie, erboristerie, articoli sanitari, abbigliamento, cucito, tessuti, tappeti, mercerie, negozi cappelli, colorifici, cornici, fai da te, foto-cine, dischi e strumenti musicali, cartolerie, edicole, copisterie, giocattoli, tabaccherie;

5.7 fioristi;

5.8 supermercati;

6. Locali adibiti a servizi pubblici e privati:

6.1 uffici privati e studi professionali non medici, ed altri locali non compresi

nelle seguenti categorie;

6.2 banche ed assicurazioni, ambulatori medici, studi dentistici, radiologici ecc.

6.3 distributori di carburante;

6.4 centri sportivi;

6.5 cinematografi, teatri, mostre e gallerie d'arte.

7. Alberghi, collegi, convitti, pensioni, sale giochi.

8. Caserme.

15

#### ART. 17

#### RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

1. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese non inferiori, su base annua, al 20% della tassa dovuta secondo la tariffa ordinaria per interventi tecnico – organizzativi comportanti un'accertata diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio in misura almeno pari al 25% od un pretrattamento volumetrico che produca un'analogia riduzione del volume specifico del rifiuto conferito, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio e, comunque, in misura non superiore al 20%.

2. A favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 10% della produzione complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 10%.

3. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento delle condizioni di cui ai commi precedenti la riduzione tariffaria può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino ad un massimo del 25% dell'entità della relativa tariffa unitaria.

4. Per i locali e le aree scoperte attrezzate, diverse dalle abitazioni e dalle relative aree accessorie, produttive di rilevanti quantità di rifiuti assimilati agli urbani per i quali, in sostituzione del prelievo a domicilio, viene effettuato il servizio di raccolta mediante conferimento dei rifiuti stessi all'apposito centro comunale di raccolta ad opera dei rispettivi occupanti o detentori, si applica una riduzione pari al 20% della tariffa prevista.

16

#### ART. 18

#### ESENZIONI DALLA TASSA

1. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti delle leggi vigenti :
  - a) locali ed aree utilizzati per l'esercizio di qualsiasi culto ammesso dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
  - b) locali ed aree adibiti ad uffici e servizi per i quali il Comune sia tenuto, per disposizione di legge, a sostenere le spese di funzionamento.

#### ART. 19

##### AGEVOLAZIONI A FAVORE DI SOGGETTI/ENTI

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio – assistenziali, accorda alle persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione di accertata indigenza, quali le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale, le quali non siano proprietarie di alcuna unità immobiliare al di fuori dell'abitazione oggetto del tributo, l'esenzione della tassa per i locali direttamente abitati.
2. La tassa sarà applicata con una riduzione del 50% per i locali a disposizione delle istituzioni scolastiche statali e non statali purchè autorizzate e vigilate dallo Stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto ministeriale. Per l'applicazione si procede d'ufficio senza le formalità di cui all'art. 20.

#### ART. 20

##### CONDIZIONI E MODALITA' PER OTTENERE LE ESENZIONI E LE AGEVOLAZIONI

1. L'esenzione e la riduzione della tassa è concessa su motivata e documentata istanza dell'utente che può essere presentata congiuntamente alla denuncia di cui all'art. 21 o in periodo successivo, a condizione che il richiedente dimostri di averne il diritto.
  2. Per le riduzioni previste dall'art. 17 le istanze devono essere corredate da apposita documentazione dimostrativa delle spese sostenute e vanno sottoposte al vaglio del competente ufficio del servizio ecologia, per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso.
- 17
3. Il Comune si riserva di compiere, in qualsiasi tempo, gli opportuni accertamenti e può richiedere la documentazione necessaria al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione o l'agevolazione.
  4. L'esenzione o la riduzione decorre dall'anno successivo a quello della presentazione dell'istanza.
  5. L'esenzione e la riduzione, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi;
  6. Allorché le condizioni richieste vengano a cessare, l'interessato deve presentare al servizio tributi, la denuncia di cessazione e la decadenza del beneficio viene disposta dal funzionario responsabile con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per

l'esenzioni.

7. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni previste dal presente regolamento e dai D.Lgs. 471/472 e 473 /1997.

8. Le esenzioni e le riduzioni previste , ai sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. 507/93, dagli artt. 17,18,19 del presente Regolamento, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

9. In caso di cumulo (tra le moderazioni della tassa previste dall'art. 11 del presente Regolamento e della riduzione prevista dall'art. 17 del presente Regolamento e delle medesime tra di loro), la riduzione tariffaria non potrà in ogni caso superare il 60% dell'entità della tariffa unitaria.

18

## ART. 21

### DENUNCE

1. I soggetti passivi devono presentare, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 70 del D.Lgs. 507/93, apposita denuncia di occupazione dei locali.

2. Non sono valide, al fine descritto al precedente comma, le denunce anagrafiche rese agli effetti della residenza, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

3. A decorre dal 1 gennaio 2005 per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, censite nel catasto edilizio urbano , la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23/03/1998, n. 138.

## ART. 22

### CONTENZIOSO

1. E' ammesso ricorso davanti le Commissioni Tributarie avverso l'avviso di accertamento, il ruolo e la cartella di pagamento, nonché contro il rifiuto espresso o tacito alla restituzione dei tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti , il diniego o la revoca di agevolazione o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari e ogni altro atto per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie.

2. Il termine perentorio entro il quale deve essere proposto il ricorso è di sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, ad eccezione del ricorso avverso il rifiuto tacito alla restituzione del tributo, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori, che non può essere proposto prima del novantesimo giorno dalla domanda di restituzione prodotta entro i termini previsti da ciascuna legge tributaria o, in mancanza di specifiche disposizioni,

entro due anni dall'avvenuto pagamento ovvero dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione .

19

#### ART. 23

##### NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute:

- a) al capo terzo del D.Lgs. 507/93 e delle altre Leggi Nazionali e Regionali che disciplinano la materia;
- b) nel Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di smaltimento rifiuti;
- c) nel Regolamento Comunale di igiene;
- d) nel Regolamento Comunale di Polizia Locale.

#### ART. 24

##### ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento in materia attualmente in essere, abroga le disposizioni consiliari in contrasto ed entra in vigore il 1 gennaio dell'anno 2005.

20

#### TABELLA B

##### RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Sono rifiuti speciali da assimilare ai rifiuti solidi urbani i sotto elencati rifiuti derivanti da residui di lavorazioni industriali, da attività agricole, artigianali commerciali e di servizi la cui produzione annua non superi le quantità descritte nella presente tabella riferita alla superficie specificatamente destinata a tale attività:

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso diverso da civile abitazione (uffici, mense, ecc.) come previsto nel punto b) comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 22/97 .....kg. 10/ mq;
- Rifiuti di carta, cartone, e similari .....kg. 11/mq;
- Imballaggi primari .....kg. 15/mq;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata .....kg. 11/mq;
- Contenitori vuoti e puliti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili) ..... kg. 25/mq;
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta o plastica, cellophane, cassette, pallets ..... kg. 15/mq;
- Accoppiati di carta plastificata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili ..... kg. 15/mq;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero ..... kg. 10/mq;

- Paglia e prodotti di paglia .....kg. 10/mq;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura .....  
..... kg. 10/mq;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile ..... kg. 10/mq;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta .....  
..... kg. 15/mq;
- Feltri e tessuti non tessuti ..... kg. 11/mq;
- Pelli e simil-pelle ..... kg. 15/mq;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti  
composti da tali materiali ..... kg. 10/mq;
- Pavimenti e rivestimenti in genere: moquette, linoleum, tappezzerie .....  
.....kg. 15/mq;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili) ..... kg. 10/mq;
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe ..... kg. 11/mq;
- Manufatti in ferro e tipo di paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simi  
li ..... kg.11/mq;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali  
ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria, e della plastificazione,

## **CAPO I - NORME GENERALI**

### **Art. 1 Istituzione della tassa [ torna all'indice ]**

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilabili ai sensi dell'art.39 della legge 22 febbraio 1994 n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento e con l'introduzione graduale di quanto stabilito dal D.Leg.vo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modificazioni e integrazioni.

### **Art. 2 Contenuto del Regolamento [ torna all'indice ]**

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

### **Art. 3 Servizio di nettezza urbana [ torna all'indice ]**

1. Il Servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento tecnico adottato con precedente atto del Consiglio Comunale n. 14 in data 7 marzo 1995 ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982 n. 915 in conformità all'art. 59 del D.Leg.vo 507/1993. Adesso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc..).

### **Art. 4 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa [ torna all'indice ]**

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dalla legge cui si fa quindi rinvio.

2. **Il Comune è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree in uso proprio o per i quali esso sostiene interamente le spese di funzionamento.**

3. Per gli alloggi dati in locazione in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal

proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

**4.** Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

**Art. 4 (bis) - Rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani [ torna all'indice ]**

**Sono considerati rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani:**

- a)** imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metalizzata, carta adesiva, fogli di plastica metalizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- resine termoplastiche e termo indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/82;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- scarti in genere della produzione di alimenti purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (fiori, verdure, ecc..) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pule, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- b)** gli accessori per l'informatica;
- c)** ogni altro rifiuto speciale non pericoloso, prima del D. Lgs. 22/97 qualificato come rifiuto urbano prodotto nelle lavorazioni industriali e artigianali e nelle attività commerciali di servizio proveniente da locali non direttamente utilizzati per la produzione (ad es. rifiuti prodotti nei locali adibiti ad uffici, servizi, mense, spogliatoi, ecc..).";

**Art. 5 Esclusioni dalla tassa [ torna all'indice ]**

- 1.** Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
- 2.** Presentano tali caratteristiche , a titolo esemplificativo:
  - a)** centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia di regola presenza umana;
  - b)** soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
  - c)** la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
  - d)** terrazze scoperte e simili;
  - e)** unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce)
  - f)** fabbricati danneggiati, non abitabili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia indicata nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione .Sono altresì esclusi dalla tassa:
  - 1)** i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri;
  - 2)** i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti

#### **Art. 6 Ulteriori ipotesi di intassabilità [ torna all'indice ]**

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producano rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi. Per le officine meccaniche, anche i locali destinati a magazzini e le superfici scoperte operative sono detassati per la percentuale sottoindicata.

#### ATTIVITA' DETASSAZIONE

##### OFFICINE MECCANICHE

(macchine utensili, tornitori, saldatori ecc..) 90%

TIPOGRAFIE 40%

FALEGNAMERIE 20%

AUTOCARROZZERIE 60%

AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI 50%

GOMMISTI 20%

AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO 30%

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 20%

ROSTICCERIE 20%

PASTICCERIE 20%

LAVANDERIE TINTORIE 20%

VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE 50%

OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA 40%

AMBULATORI MEDICI DENTISTICI

(non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla L. 833/1978) 20%

MARMISTI 60%

IDRAULICI 50%

#### **Art. 7 Commisurazione della tassa [ torna all'indice ]**

1. La tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

Per le fasce di utenza domestica la tassa è composta da una parte fissa commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree e da una parte variabile in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare. Per le fasce di utenza non domestica la tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree in base a tariffe differenziate per tipologia di attività esercitata. Dette tariffe saranno graduate in funzione alla quantità presunta di rifiuti prodotti da ogni categoria desumibili dalla tabella 4b del D.P.R. 158/99.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

#### **Art. 7 bis Numero di persone occupanti i locali [ torna all'indice ]**

1. Per il calcolo della tassa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia.

Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata all'ufficio tributi presentando entro il 20 gennaio dell'anno successivo alla variazione apposita denuncia. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che non tutte le denunce presentate ante l' 1 gennaio 2000 riportano il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti d'ufficio viene assegnato per tutti un numero di occupanti nella misura di n. 3 componenti fino al momento dell'applicazione a regime del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modificazioni e integrazioni.

Alle utenze intestate ai soggetti non residenti viene associato, in via provvisoria, ai fini del calcolo della tassa un numero di occupanti pari a 3.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

#### **Art. 8 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio**

[\[ torna all'indice \]](#)

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.
2. La tassa è comunque applicata per intero ancorchè, si tratti di zona non rientrante in quella periferica quando di fatto detto servizio è attuato.
3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:  
in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera mt. 500
4. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Leg.vo 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al Servizio Tributi dalla data della diffida. Qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
5. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
6. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità dei contenitori si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.
7. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tassa.

#### **Art. 9 Parti comuni del condominio [\[ torna all'indice \]](#)**

**1. Resta ferma la obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.**

#### **Art. 9 bis Costi di spazzamento [\[ torna all'indice \]](#)**

1. Ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana, il costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani, ivi compresa la rimozione della neve dall'abitato, è considerato per l'intero.

### **CAPO II - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DI RIFIUTI**

#### **Art. 10 Classi di contribuenza [\[ torna all'indice \]](#)**

1. Utenze domestiche

Per le utenze domestiche e relative pertinenze (es. garage - cantine, ecc.) viene istituita un'unica classe di contribuenza.

Utenze non domestiche

Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nella tabella 4 b del D.P.R. 158/99.

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Campeggi, distributori di carburante
3. Stabilimenti balneari
4. Esposizioni, autosaloni
5. Alberghi con ristorante
6. Alberghi senza ristorante
7. Case di cura e riposo
8. Uffici, agenzie, studi professionali

9. Banche ed istituti di credito
  10. Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
  11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
  12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
  13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
  14. Attività industriali con capannoni di produzione
  15. Attività artigianali di produzione beni specifici
  16. Ristorante, trattorie, osterie, pizzerie
  17. Bar, caffè, pasticceria
  18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
  19. Plurilicenze alimentari e/o miste
  20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
  21. Discoteche, night club
2. Per i locali ed aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

2. Per i locali ed aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

### **CAPO III - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DI SUPERFICI E DI TARIFFE**

#### **Art. 11 Esenzioni [ torna all'indice ]**

1. Sono esenti dalla tassa gli edifici adibiti a qualsiasi culto compreso le aule adibite all'insegnamento della religione, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitazione a ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

#### **Art. 11 bis Riduzioni [ torna all'indice ]**

1. La tassa è ridotta di un importo pari al 15% per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) del D.Leg.vo n. 460/97.

#### **Art. 12 Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico [ torna all'indice ]**

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tassa. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare ai competenti uffici comunali, hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, sono le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare e le persone sole o riunite in nucleo familiare nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'I.N.P.S., le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati.

2. Il Sindaco può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato, dilazioni di pagamento come previsto all'art. 20 del regolamento generale delle entrate comunali.

#### **Art. 13 Tariffe per particolari condizioni di uso [ torna all'indice ]**

1. Non sono tassabili le aree scoperte pertinentziali di civili abitazioni e di altri locali. Sono tassabili per intero le superfici riguardanti le aree scoperte operative, intendendosi per tali le aree utilizzate nell'ambito dello svolgimento di un'attività produttiva, e quelle accessorie e pertinentziali di altre aree soggette ad imposizione tributaria.

#### **Art. 14 Tassa giornaliera di smaltimento [ torna all'indice ]**

1. E' istituita ai sensi dell'art. 77 del D.Leg.vo 507/1993 apposita tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente e non ricorrentemente anche senza autorizzazione locali od aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. E' temporaneo ai fini dell'applicazione della presente disposizione l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabili per attitudine quantitativa e qualificativa a produrre rifiuti), maggiorata del 50%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del medesimo decreto legislativo.

**5.** Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che comportano il pagamento della COSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale senza compilazione del suddetto modulo. In casi di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

**6.** Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'esporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea.

**7.** Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

**8.** Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale in quanto compatibili.

#### **Art. 15 Denunce di occupazione o detenzione di variazione o cessazione**

[ [torna all'indice](#) ]

**1.** I soggetti nei confronti dei quali deve essere applicata la tassa ai sensi del comma 3, dell'art. 49 del D.Leg.vo 22/1997, presentano all'ufficio tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree.

La denuncia deve essere redatta su appositi moduli predisposti dall'ufficio tributi e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

**2.** L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. L'utente è tenuto altresì a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influenza sulla applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

**3.** In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa; l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di variazione è stata presentata.

**4.** In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

**5.** La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tassa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, entro lo stesso termine e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

**6.** La denuncia originaria o di variazione deve contenere per le UTENZE DOMESTICHE:

? L'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;

? Il codice fiscale;

? Il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel comune o i dati identificativi se non residenti;

? L'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

La denuncia originaria o di variazione deve contenere per le UTENZE NON DOMESTICHE:

\* L'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);

\* L'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale) e qualsiasi altra informazione utile atta ad esumere, qualora non sia di immediata evidenza, l'esatta classe di contribuenza di cui all'art.10.

\* L'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale

o negoziale. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.

**7.** E' fatto obbligo agli uffici dell'Anagrafe Demografica di comunicare a cadenza bimestrale ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, ecc. all'ufficio tributi del comune.

E' fatto obbligo all'ufficio Commercio di comunicare a cadenza bimestrale ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o variazione di autorizzazione all'ufficio tributi del comune.

#### **Art. 16 Rimborsi [ [torna all'indice](#) ]**

**1.** Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il discarico entro novanta giorni.

**2.** Lo sgravio o il discarico del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 64, commi 3 e 4, è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

**3.** In altro caso, lo sgravio o il discarico del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro trenta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

**4.** Per i rimborsi si rimanda all'art. 17 del regolamento generale delle entrate comunali.

#### **Art. 17 Mezzi di controllo [ [torna all'indice](#) ]**

**1.** Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dell'art. 73 del D.Leg.vo 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Leg.vo stesso.

#### **Art. 18 Sanzione [ [torna all'indice](#) ]**

**1.** Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Leg.vo 507/1993 e successive modificazioni e integrazioni si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al 3° comma ultima parte dello stesso art. 76 con l'applicazione della sanzione amministrativa da euro venticinque/ottantadue a euro duecentocinquanta/ventitre, si fa rinvio per quanto attinente al procedimento sanzionatorio al D.Leg.vo 473/97.

#### **Art. 19 Accertamento, riscossione e contenzioso [ [torna all'indice](#) ]**

**1.** L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità a quanto previsto dagli art.71 e 72 del D.Leg.vo 507/1993.

**2.** Per la disciplina del contenzioso e degli altri strumenti deflattivi si rimanda agli art. 13, 14 e 15 del regolamento generale delle entrate comunali.

#### **Art. 20 Entrata in vigore [ [torna all'indice](#) ]**

**1.** Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e dello Statuto Comunale, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione con la gradualità prevista dal 2° comma art. 79 D.Leg.vo 507/1993.